

Procedura di Riassegnazione del nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione "ilpaliodisiena.it"

* * * * *

Decisione del Collegio unipersonale ai sensi dell'art. 3.12 e 4.15 del "Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" – Versione 1.0 e dell'art. 4.18 delle "Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" Versione 1.0.

* * * * *

Ricorrente: Consorzio per la tutela del Palio di Siena S.c.a.r.l. (di seguito, per brevità, "Ricorrente" o "Consorzio");

Resistente: Associazione Progetto Gaia (di seguito, per brevità, "Resistente");

Nome a dominio sottoposto a precedente opposizione: ilpaliodisiena.it.

Collegio unipersonale: Avv. Cristiano Bertazzoni

* * * * *

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

1. In data 10 Giugno 2008 il Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD) studio legale Tonucci & Partners riceveva dal Ricorrente - sia in formato elettronico che via corriere espresso - il ricorso introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "ilpaliodisiena.it"

2. In pari data, il PRSD ai sensi dell'art. 4.3, co. 3 del *Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it"* - Versione 1.0 informava il Registro della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "ilpaliodisiena.it".

3. Trascorsi i quattro giorni previsti dall'art. 4.3 cit. senza che fossero state inoltrate comunicazioni dal Registro, in data 16 Giugno 2008 il PSRD:

- a) verificata la regolarità del ricorso e degli allegati;
- b) verificato il regolare espletamento da parte del ricorrente della previa opposizione alla registrazione del nome a dominio in oggetto (docc. 1-4 fascicolo di parte ricorrente);
- c) verificato l'avvenuto preventivo pagamento delle tariffe di procedura;

effettuava visura presso il DBNA del Registro rilevando che il nome a dominio "ilpaliodisiena.it" risultava assegnato all'Associazione Progetto Gaia con sede in Via Copernico 41 – CAP 20125 Milano, con admin-c e technical contact nella persona del Sig. Elio Sperduto. Il nome a dominio in questione risultava in status "ACTIVE – CHALLENGED".

4. Sempre in data 16 Giugno 2008, il PSRD effettuava ai sensi dell'art. 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 1.0 la comunicazione di avvenuta ricezione del ricorso (allegandone versione elettronica priva di allegati), informando il resistente (presso il suo indirizzo di posta elettronica posta@progettogaia.org come tratto dal Registro dei Nomi Assegnati e dal fascicolo di parte ricorrente) della avvenuta ricezione del reclamo introduttivo della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "ilpaliodisiena.it". In detta comunicazione elettronica il PSRD informava altresì dell'avvenuta spedizione del ricorso completo di tutti gli allegati via posta raccomandata indirizzata al domicilio dell'Associazione Progetto Gaia come risultante dagli atti di procedura. In detta comunicazione elettronica, inoltre, il PSRD ricordava al resistente che la procedura di riassegnazione si considera iniziata nel momento in cui il titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto integrale conoscenza del reclamo e dei suoi allegati e che entro i successivi 25 giorni il resistente può inviare la propria replica ed i propri documenti al PSRD. Si invitava infine il resistente a prendere visione delle istruzioni per la propria difesa presso il sito web del PSRD, di cui si forniva il link. Il PSRD verificava successivamente il corretto recapito della comunicazione e del ricorso allegato trasmessi all'indirizzo di posta elettronica posta@progettogaia.org, acquisendo il rapporto di trasmissione e consegna al server email con esito positivo.

5. In data 23 Giugno 2008 il PSRD comunicava via email alle parti della procedura - ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 1.0 – la data ufficiale di inizio della medesima. In particolare – anche ai sensi dell'art. 4.4 ultimo comma del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 1.0 – il PRSD comunicava:

- a) di aver trasmesso in data 17 Giugno 2008 via posta raccomandata A/R il ricorso completo di tutti gli allegati al resistente al recapito geografico risultante dal Registro dei Nomi Assegnati e dagli atti di procedura;
- b) che in data 19 Giugno 2008, come da timbro postale apposto sull'accluso cedolino di ricevimento, era stata effettuata dalle Poste la consegna del plico al destinatario, che sottoscriveva per avvenuta ricezione nella persona del Sig. Cris Zecca;
- c) che considerato che ai sensi dell'art. 4.4. comma 2, lettera (a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 1.0 del 18.01.2007 il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione nel momento in cui riceve la raccomandata contenente il reclamo e la documentazione;
- d) che considerato che la data del 19 Giugno 2008 doveva essere conseguentemente considerata la data di presa conoscenza del reclamo e degli allegati da parte del titolare del nome a dominio oggetto di opposizione;
- e) che considerato che ai sensi dell'art. 4.4. del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 1.0 del 18.01.2007 il solo reclamo era stato inviato via posta elettronica al resistente in data 16 Giugno 2008, e il messaggio di posta elettronica risultava correttamente recapitato all'indirizzo email del resistente;

conseguentemente il PSRD informava che la data ufficiale di inizio della procedura di riassegnazione in oggetto era formalmente indicata nel giorno 19 Giugno 2008.

6. Nella medesima comunicazione alle parti, il PSRD informava che dal 19 Giugno 2008 doveva intendersi decorrere il termine di 25 giorni a favore del resistente per l'eventuale invio di una memoria di replica e che decorso il termine citato, il PSRD avrebbe proceduto alla nomina del collegio unipersonale ai sensi dell'art. 4.7 del Regolamento.

7. In data 14 Luglio 2008, trascorso il termine fissato per il resistente senza che questo facesse pervenire alcuna memoria di replica, il PSRD procedeva a verificare la disponibilità dell'Avv. Cristiano Bertazzoni – esperto indicato nell'apposita lista pubblicata on line sul sito del PSRD – ad essere nominato nell'ambito del Collegio unipersonale (richiesto dal ricorrente nel reclamo) incaricato di emanare la decisione della procedura di riassegnazione in oggetto. L'esperto verificava l'assenza di cause ostative alla accettazione della nomina e comunicava la propria accettazione scritta al PSRD e la data entro la quale avrebbe reso la decisione.

8. In data 15 Luglio 2008 il PSRD comunicava alle parti ai sensi dell'art. 4.7 u.c. del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" - Versione 1.0 l'avvenuta costituzione del Collegio unipersonale per la decisione della procedura di riassegnazione sul nome a dominio oggetto di precedente opposizione "ilpaliodisiena.it" e trasmetteva all'esperto così nominato tutti gli atti di procedura ai fini della decisione.

* * * * *

IL RICORSO INTRODUTTIVO DEL CONSORZIO PER LA TUTELA DEL PALIO DI SIENA S.C.A.R.L.

Nel reclamo introduttivo della presente procedura, il Consorzio afferma di essere ente rappresentativo delle diciassette Contrade senesi, le quali ne hanno convenuto la costituzione in data 22.6.1981 al fine di proteggere l'immagine e la simbologia delle Contrade e della loro partecipazione al Palio, nonché tutto quanto faccia parte del patrimonio tradizionale delle medesime Contrade e del Palio di Siena (docc. 6 – 7 fascicolo di parte ricorrente).

In tale veste, il Consorzio, unitamente al Comune di Siena e al Magistrato delle Contrade – che, come il Consorzio ma per altri aspetti, è organismo unitario di queste – concorre all'organizzazione del Palio, e detta attività, insieme alla partecipazione alla storica manifestazione, conferisce ai soggetti in questione un diritto di esclusiva circa la titolarità dell'evento rappresentato dal Palio di Siena.

* * *

Il Ricorrente fonda il proprio reclamo sui diritti documentalmente dimostrati, e in particolare:

- a) sulla considerazione che la simbologia delle Contrade e della loro partecipazione al Palio, e dunque bandiere, stemmi, colori, costumi, ma anche – necessariamente – denominazioni delle Contrade e della festa del Palio, costituiscono patrimonio identitario delle stesse, meritevole di tutela, alla stregua del nome di una persona fisica, nei confronti di chiunque lo usurpi e lo usi per menomare l'immagine di detti enti e quindi di ogni organismo unitario che li rappresenti (cfr., per tutte, Tribunale Milano, 9.11.1992, in Giur. It., 1993, I, 2, 747, e Riv. dir. ind., 1993, II, 45). Ciò discende dall'affermazione del diritto all'identità personale anche in favore degli enti collettivi, come momento di sintesi di tutti i segni distintivi che concorrono a formarla, tutelabile, in base agli artt. 2 Cost. e 7 Cod. Civ., contro turbative in qualunque modo incidenti

sull'immagine sociale dell'ente, che si esprime, appunto, nei segni sopra detti nonché nel suo patrimonio culturale e tradizionale e nelle manifestazioni di esso (cfr. ancora, per tutte, Tribunale Milano, 9.11.1992, cit., Cassazione Civile, Sez. I, 22.6.1985, n. 3769, in Giust. civ., 1985, I, 3049, ivi menzionata, nonché la dottrina e la giurisprudenza citata in G. Cian, A. Trabucchi, Commentario breve al Codice Civile, Padova, 2007, 63).

- b) sulla registrazione di un marchio collettivo di garanzia, sia nazionale (nell'anno 2003) che internazionale (nell'anno 2006), denominato "Consorzio per la tutela del Palio di Siena", da assegnare a coloro i quali attingano dal patrimonio identitario delle Contrade e del Palio di Siena, rispettandone l'autenticità e i valori tradizionali, per contraddistinguere propri prodotti e servizi (docc. 9 – 10 fascicolo di parte ricorrente).
- c) sulla ulteriore registrazione di garanzia di numerosi nomi a dominio recanti la denominazione "paliodisiena", quali (negli anni 2003 e 2004) paliodisiena.net, paliodisiena.org, paliodisiena.biz, ilpaliodisiena.biz, ilpaliodisiena.org, consorziotutelapaliosiena.it, e da ultimo (nell'anno 2008, all'esito di un procedura di contestazione avviata nel 2006) paliodisiena.it (doc. 11 fascicolo di parte ricorrente).
- d) sulla primazia del diritto del Consorzio – quale organismo unitario delle Contrade avente come precipuo scopo sociale la protezione di tutto ciò che appartenga al Palio di Siena e lo contraddistingua – sulla denominazione della storica manifestazione senese;
- e) sulla rinomanza di cui godono, in Italia e all'estero, la festa e il suo nome, "Palio di Siena", riferita dal Ricorrente quale dato di comune esperienza;
- f) sul principio dell'unitarietà dei segni distintivi (che ha la sua base normativa nell'art. 22 del Dlgs. n. 30/2005), secondo il quale la titolarità su un segno distintivo di un determinato tipo porta a uno ius escludendi di ogni altro diritto d'uso in relazione a quel segno, e altresì in applicazione analogica dell'art. 8, comma 3, del Dlgs. n. 30/2005, il quale prevede che "Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto o con il consenso di questi [...]: i nomi di persona, [...] le denominazioni e sigle di manifestazioni [...]".

Con riferimento alle condizioni previste dall'art. 3.6(a) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" – Versione 1.0, il Ricorrente sostiene dunque che il dominio ilpaliodisiena.it assegnato in uso alla resistente è identico e, comunque, idoneo a creare confusione nel pubblico rispetto a marchi ed altri diritti di privativa su cui il Consorzio vanta legittimi ed esclusivi diritti di privativa. Sostiene il Consorzio che l'Associazione Progetto Gaia ha registrato la denominazione "Palio di Siena" come nome a dominio – in tal modo usurpando un segno distintivo notorio che non le appartiene –, allo scopo di indirizzare gli utenti di Internet verso un sito web che non ha alcuna attinenza con la festa senese. Anzi, il Ricorrente sostiene che la resistente si avvantaggia mediante l'abusivo utilizzo del nome della rinomata manifestazione senese come nome a dominio, per dirottare i visitatori della Rete che cerchino informazioni relative al Palio di Siena su un sito che ha solo l'intento di danneggiare l'immagine del Palio e, unitamente a essa, delle Contrade e degli altri soggetti a vario titolo coinvolti nell'organizzazione e partecipazione a tale manifestazione.

In relazione al requisito di cui all'art. 3.6(b) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it” – Versione 1.0 (che è comunque onere preciso della resistente dimostrare), il Ricorrente afferma comunque che l'Associazione, pur non avendone titolo alcuno e impedendo ai legittimi titolari di registrarlo come nome a dominio, usa la denominazione della famosa manifestazione senese – traendo vantaggio, fra l'altro, dalla notorietà della stessa – per identificare in Rete un sito web che 1) non ha per oggetto il Palio di Siena in sé considerato e 2) è in aperto conflitto con esso.

In merito al requisito di cui all'art. 3.6(c) del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it” – Versione 1.0, il Ricorrente sostanzialmente afferma che:

- L'Associazione Progetto Gaia utilizza consapevolmente e in mala fede il nome a dominio oggetto della presente procedura per dirottare abusivamente i visitatori della Rete che cerchino informazioni relative al Palio di Siena su un sito web (appunto raggiungibile attraverso il nome a dominio “ilpaliodisiena.it” oggetto della presente procedura) che ha solo l'intento di danneggiare l'immagine del Palio e, unitamente a essa, delle Contrade e degli altri soggetti a vario titolo coinvolti nell'organizzazione e partecipazione a tale manifestazione;
- la mala fede è *in re ipsa*, considerata la natura chiaramente denigratoria della festa senese delle pagine del sito web raggiungibile attraverso il nome a dominio contestato, in quanto il tema trattato su detto sito web si incentra su un accostamento, che eccede la misura, fra il Palio di Siena e un “*deviato sviluppo del senso morale di bambini e adolescenti*”;
- la malafede è *in re ipsa* in dette pagine del sito web poichè il Palio di Siena – che è patrimonio culturale di antica tradizione della comunità senese, famoso in Italia e all'estero – viene associato, con travalicamento di un elementare principio di verità e mediante toni inutilmente dileggianti, a sagre paesane o comunque a manifestazioni popolari minori che si tengono altrove nonché a fatti (doping, incidenti di cavalli, ecc.) asseriti come relativi a queste;
- che gli elementi sopra riferiti sono sicuro indice della consapevolezza dell'Associazione di ledere un diritto altrui sul segno distintivo in questione e dunque della sua mala fede nella registrazione e utilizzo del nome a dominio contestato.

Per quanto esposto, il Ricorrente ha richiesto la riassegnazione in proprio favore del dominio ilpaliodisiena.it.

* * * * *

LA POSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE PROGETTO GAIA

Nonostante la regolare comunicazione del reclamo introduttivo, il resistente non si è costituita nella presente procedura di riassegnazione né ha depositato memorie di replica.

SUL PROVVEDIMENTO RICHIESTO DAL RICORRENTE

In base all'art. 3.6 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it” – Versione 1.0, sono sottoposti alla Procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali il ricorrente affermi che:

- a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio od ad un altro segno distintivo aziendale su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
- b) l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che
- c) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono contestualmente le condizioni sub lett. (a) e (c) di cui sopra, ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente.

Il reclamo appare fondato e deve essere accolto per quanto di seguito esposto.

SUI REQUISITI SUB LETTERA (A) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD “.IT”

Il nome a dominio “ilpaliodisiena.it” è evidentemente confondibile, sia letteralmente, sia foneticamente con i marchi anteriori (rispetto alla creazione del dominio da parte del resistente in data 1° Marzo 2007) registrati dal Consorzio sia in sede nazionale e internazionale, che come marchio collettivo (cfr. docc. 9-11 fascicolo di parte ricorrente).

Non si può che convenire sulle considerazioni – comunque documentalmente provate e fondate - del Ricorrente sulla notorietà mondiale del segno distintivo “il palio di Siena” e risulta oggettivo che il nome a dominio contestato “ilpaliodisiena” assegnato in uso al resistente è identico almeno ad una parte degli elementi denominativi (nel complesso “*Consorzio per la Tutela del Palio di Siena*”) tutelati da depositi e registrazioni nazionali e internazionali effettuati dal Consorzio, che dunque su ogni elemento dei marchi denominativi e figurativi (che includono anche il segno distintivo riprodotto nel nome a dominio oggetto della presente procedura) ha acquisito una previa ed esclusiva privativa ai sensi della legislazione vigente e delle dette registrazioni.

Il Collegio ritiene inoltre fondato il riferimento alla notorietà del segno “Il Palio di Siena” ed al principio dell'unitarietà dei segni distintivi meritevole della tutela di cui all'art. 22 2° co. c.p.i. che vieta di adottare come nome a dominio un segno simile ad un marchio registrato che goda di rinomanza anche per prodotti non affini, ben potendosi prescindere dalla circostanza se essi siano stati rivendicati per gli specifici servizi resi via Web.

Benché tale circostanza non sia richiesta ai fini della dimostrazione del requisito *de quo*, essendo a tal riguardo sufficiente la mera confondibilità ed identità tra dominio e marchio a prescindere dalla sua notorietà o dalle classi merceologiche per cui lo stesso è registrato, la notorietà del marchio rileva certamente in relazione alla dimostrazione della mala fede e quindi del requisito ex art. 3.6(c) del Regolamento.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi integrata la sussistenza del requisito sub lett. a) art. 3.6 Regolamento.

SUI REQUISITI SUB LETTERA (C) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD “.IT”

Come previsto dall'art. 3.6(c) del Regolamento, per ottenere la riassegnazione del nome di dominio, il ricorrente deve altresì provare che il nome di dominio oggetto di opposizione è stato registrato e viene utilizzato in malafede dall'attuale assegnatario.

Al fine di verificare la sussistenza di tale requisito, l'art. 3.7 individua in via preventiva delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, ovvero:

- a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;
- b) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da sviare cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali;
- c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente;
- d) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarre profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico;
- e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il Registrante del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

L'elencazione fornita dall'art. 3.7 Regolamento non ha peraltro carattere esaustivo e il Collegio può rilevare elementi comprovanti la mala fede nella registrazione e nell'uso dei nomi a dominio anche da circostanze diverse.

* * * * *

A giudizio del Collegio, nel caso in esame la mala fede della resistente deve ritenersi sussistente con riferimento sia alla registrazione, sia all'utilizzo che la ricorrente ha comprovato mediante la documentazione offerta in comunicazione.

In relazione alla registrazione, anche alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la resistente al momento in cui ha richiesto l'assegnazione del dominio in contestazione non poteva non essere a conoscenza dei diritti del Consorzio per lo meno sul segno distintivo identitario "Il Palio di Siena" (avendo comunque il Ricorrente provato documentalmente anche pregresse registrazioni di corrispondenti marchi), anche in considerazione della rinomanza mondiale della festa senese.

Anzi, come rilevato dal Consorzio, si ritiene che la resistente ne presupponesse la notorietà ed intendesse mediante la registrazione del dominio *ilpaliodisiena.it* impedire illegittimamente al ricorrente l'utilizzo su web di un proprio esclusivo segno distintivo e - vieppiù - utilizzare detto dominio a scopo che il ricorrente definisce "*denigratorio*". Nonostante esuli dai compiti e dalle competenze del Collegio la valutazione sul contenuto denigratorio o meno dei contenuti del sito web raggiungibile attraverso il nome a dominio oggetto di contestazione, l'utilizzo e la gestione del sito web del resistente appare integrare per lo meno l'ipotesi sub art. 3.7(c) del Regolamento, in base al quale la malafede è provata ogni qual volta la richiesta di assegnazione in uso di un nome a dominio sia volta allo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente.

Ad avviso del Collegio, la registrazione del nome a dominio "*ilpaliodisiena.it*" effettuata dal resistente deve inoltre considerarsi in malafede - per quanto in atti - ai sensi dell'art. 3.7 lettere (b) e (e) del Regolamento.

SUI REQUISITI SUB LETTERA (B) DELL'ARTICOLO 3.6 DEL REGOLAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE DISPUTE NEL ccTLD ".IT"

Per ottenere la riassegnazione del nome a dominio oggetto di opposizione, il ricorrente deve provare, come ha effettivamente provato, le circostanze di cui alle lett. A) e C) dell'art. 3.6 Regolamento.

Tuttavia, tale norma stabilisce anche che, laddove il resistente provi di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, la richiesta di riassegnazione del ricorrente deve essere rigettata. Dunque, è onere del resistente di provare il diritto o il titolo che lo legittimerebbe alla registrazione ed uso del nome di dominio.

Viceversa, il resistente non ha svolto alcuna difesa nel procedimento *de quo*, non assolvendo quindi a quello che era un suo preciso onere.

P.Q.M.

il Collegio, letti gli atti ed esaminati tutti i documenti allegati dalla ricorrente

ACCOGLIE

Ai sensi dell'art. 4.15 del Regolamento e 4.18 delle Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it" il reclamo presentato dal Consorzio per la Tutela del Palio di Siena S.c.a.r.l. e la domanda di riassegnazione in favore della medesima del nome a dominio "*ilpaliodisiena.it*".

DISPONE

Che il PSRD proceda alle comunicazioni della presente decisione ai sensi e nei termini previsti dall'art. 4.16 del Regolamento affinché il Registro adotti i provvedimenti di cui all'art. 3.12 e 4.16 del Regolamento e 4.18 e 4.19 delle Guidelines per la risoluzione delle dispute nel ccTLD ".it".

Che la decisione venga pubblicata ai sensi dell'articolo 3.11 del Regolamento sulla pagina web <http://www.tonucci.it/maps/decisio.htm> del sito del PSRD.

Si procede in data odierna a trasmettere la presente decisione al PSRD per gli adempimenti successivi.

Roma, 30 Luglio 2008

Avv. Cristiano Bertazzoni

A handwritten signature in black ink, reading "Cristiano Bertazzoni". The signature is written in a cursive style with a large initial 'C' and a long, sweeping tail.